



**COMUNE DI ACQUALAGNA**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Piazza Enrico Mattei, 9 Acqualagna- tel 0721.79671 Fax 0721 799044**  
**Email: [comune.acqualagna@provincia.ps.it](mailto:comune.acqualagna@provincia.ps.it)**  
**Pec [comune.acqualagna@emarche.it](mailto:comune.acqualagna@emarche.it)**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - anno 2022 – (DGR 82/2017 e s.m.i. – DGR 1348 del 24/10/2022)**

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 maggio 2014 pubblicato sulla GU nr. 161 del 14/07/2014;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che revoca la DGR n. 1119/2014 e la DGR 125/2015 e approva le nuove linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la Delibera Regione Marche n. 1348 del 24/10/2022 con cui vengono approvate le Linee Guida per l'anno 2022 relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i.;

Vista la propria Determinazione n. 143 del 02/12/2022 di emanazione dell'Avviso Pubblico;

Richiamati:

**RENDE NOTO CHE**

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

**1.CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:**

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dar prova della regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.

**2.TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

Le domande potranno pervenire dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sino al termine ultimo del 15/02/2023;

**3.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:**

La domanda, indirizzata al Comune di Acqualagna, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune, recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.

**La domanda** completa della documentazione necessaria dovrà essere presentata a pena di esclusione entro il termine di scadenza sopra indicato, con le seguenti modalità:

-**Trasmessa via pec** esclusivamente all'indirizzo di posta certificata [comune.acqualagna@emarche.it](mailto:comune.acqualagna@emarche.it); purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e che siano sottoscritte in formato elettronico (firma digitale).

- **Spedita con raccomandata A.R.**(farà fede il timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo: Comune di Acqualagna Piazza E.Mattei n.9 61041 Acqualagna

- **Inviata all'indirizzo di posta elettronica:** [comune.acqualagna@provincia.ps.it](mailto:comune.acqualagna@provincia.ps.it) unitamente a copia del documento di identità del richiedente.

-**Consegna a mano, solo se sprovvisti di PEC/mail**, all'Ufficio Servizi Sociali **esclusivamente previo appuntamento** negli orari di apertura (lunedì dalle 9.00 alle 13.00, martedì dalle 15.00 alle 17.30, giovedì dalle 9.00 alle 12.00) chiamando il n.0721/796737.

- Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume responsabilità alcuna.
- Le domande di contributo, pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato verranno automaticamente escluse.
- La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune.
- • Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

#### **4.RISORSE: RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE AI COMUNI**

La Regione effettua una ripartizione preventiva delle risorse disponibili tra i Comuni aventi diritto secondo i parametri di seguito indicati:

Per il 65% delle risorse in proporzione al numero di famiglie residenti (dato ISTAT al 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di riferimento).

Per il 35% delle risorse in proporzione al fabbisogno emerso negli anni precedenti.

La ripartizione è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno (*per il primo anno entro 60 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Regionale delle presenti linee guida*) la Regione procede alla ripartizione delle somme disponibili, al loro impegno a favore dei Comuni ed alla erogazione di una quota del 15% del contributo assegnato a titolo di anticipazione.

L'importo erogato a titolo di anticipazione non sarà comunque inferiore ad € 12.000,00.

*Per gli anni 2020, 2021 e 2022*, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

Per l'annualità 2022 la Regione Marche, avendo nella propria disponibilità parte delle risorse statali assegnate per la medesima finalità nell'anno 2021, ha destinato risorse pari ad € 989.468,09 per il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli

#### **5.DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO (REQUISITI SOGGETTIVI)**

Possono avanzare richiesta di contributo i nuclei familiari in cui il richiedente ovvero un componente del nucleo familiare, destinatario della **intimazione di sfratto per morosità incolpevole** alla data di presentazione della domanda, si trovi nella **condizione di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale** (*art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute a (*art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016*):

- Perdita di lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

### **Requisiti soggettivi:**

- a) essere residente nel Comune di Acqualagna da almeno un anno;
- b) reddito I.S.E. del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; in entrambi i casi, i valori sono calcolati ai sensi della vigente normativa in materia
- c) essere destinatario, entro e non oltre la data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
- d) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Acqualagna e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- e) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- f) non essere titolare, come tutti gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio provinciale.

*Per l'anno 2022 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e hanno necessità di regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022*

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

-il richiedente deve essere in possesso di un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00 oltre che aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%

-la riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% viene certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021.

In quest'ultimo caso si precisa che:

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, ai fini del confronto si dovrà procedere alla somma dei redditi percepiti nel 2020 e alla somma dei redditi percepiti nel 2021;

- Se nel nucleo familiare sono presenti più contribuenti, e uno o più di questi abbia percepito redditi a partire dall'anno 2021, i relativi importi sono considerati nella misura del 50%

## **6.FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune, concede i contributi nei limiti e per le finalità di seguito indicati:

Cat. A) inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole o per i quali l'intimazione di sfratto non sia ancora stata convalidata, per i quali il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Cat. B) inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio per almeno 6 mesi.

Cat. C) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

Cat. D) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).

Cat.G) inquilini che intendano regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2022, a seguito della perdita del reddito IRPEF in misura superiore al 25%, anche per motivi connessi all'emergenza da Covid-19.

## **7. MODALITA' DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune, nell'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti, verifica la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria in ordine di presentazione delle domande. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto successivamente all'effettiva liquidazione del fondo regionale al Comune di Acqualagna, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso. Ne consegue che, oltre tale limite, la collocazione in graduatoria non è utile ai fini della erogazione del beneficio.

Il contributo massimo erogabile è così determinato:

Per gli inquilini di cui al paragrafo 6, Cat. A): il contributo non può essere superiore all'importo complessivo dei canoni di locazione insoluti con un massimo di: € 8.000,00

Per gli inquilini di cui al paragrafo 6, Cat. B): il contributo è graduato in funzione dell'entità del canone mensile e del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto (con un minimo di 6 mesi) con un massimo di: € 6.000,00

Per gli inquilini di cui al paragrafo 6 Cat. C): il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di: €. 1.800,00

Per gli inquilini di cui al paragrafo 6 Cat. D): il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può avere un importo massimo di: € 12.000,00

Per gli inquilini di cui al paragrafo 6 Cat. G): il contributo copre il canone locativo delle mensilità a contratto per il 2022, pari al 40% del relativo importo, fino a un massimo di € 2.500,00.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per i casi degli inquilini di cui alle lettere a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU luglio 2016).

Nei casi degli inquilini di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa verifica del mantenimento della residenza dell'inquilino nell'alloggio oggetto del contratto e verifica semestrale relativa all'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Se, in occasione di predetta verifica, l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare risultasse ridotta in modo significativo rispetto alla situazione esistente al momento di presentazione della domanda, il contributo avrà una riduzione pari all'aumento percentuale del valore ISEE.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Le tipologie di inquilini di cui al paragrafo 6 lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) sono ordinati in una graduatoria formulata in ordine di presentazione delle domande. In caso di domande presentate contestualmente, di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune ordina le domande per priorità. Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

1. ultrasessantenne;
2. minore
3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

## **8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Al fine di consentire l'istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo 7, Categorie A, B, C, D, G di inquilini.

### **Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti Documenti:**

- Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione precedenti all'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo
- Copia del contratto di locazione ovvero dichiarazione che fornisca le indicazioni necessarie per recuperare il contratto stesso se già presentato al Comune al quale è rivolta l'istanza;
- Copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario
- Documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole e precisamente:
  - copia atto di licenziamento;
  - copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro o busta paga;

- copia accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria o busta paga;
  - documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata (aperta da almeno dodici mesi), derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso;
- Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, C, D o G rispettivamente per gli inquilini di cui al precedente paragrafo 7, corredata da documento di identità del proprietario medesimo recante l'autorizzazione al Comune di Acqualagna al trattamento dei propri dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio);
- Documentazione comprovante la perdita di reddito IRPEF superiore al 25% mediante confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2022/2021
- Copia del certificato di invalidità accertata per almeno il 74%
- Copia di una relazione a firma di un assistente sociale dell'ATS 3 o dell'ASUR che attesti la presenza di un progetto assistenziale individuale.
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante in calce la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri (in carenza di documento allegato, la sottoscrizione della domanda dovrà essere autenticata nelle forme tradizionali);
- Copia del permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e succ. mod.

## **9. CONTROLLI**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, il Comune effettuerà controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

## **10. MONITORAGGIO**

Il Comune, al fine di consentire alla Regione di assicurare il monitoraggio predisposto dal competente Ministero sia sull'utilizzo dei fondi assegnati che degli eventuali stanziamenti regionali, provvede ad inviare la scheda di monitoraggio entro il **1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre** di ogni anno.

## **11.ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITA'**

Sono escluse le domande di cui alla Finalità G) paragrafo 7, provenienti da soggetti che hanno presentato domanda di contributo per il pagamento di canoni locativi 2022 ai sensi dell'art.11 della L.431/1998 (Fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione)

Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico

**Il Responsabile del IV Settore**

**D.ssa Damiana Rebiscini**

**INFORMATIVA. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:**

TITOLARE TRATTAMENTO	Sindaco del Comune di Acqualagna –P.zza E.Mattei n.9, 61041 Acqualagna PU Tel 0721 796724 Email: <a href="mailto:comune.acqualagna@provincia.ps.it">comune.acqualagna@provincia.ps.it</a> PEC: <a href="mailto:comune.acqualagna@emarche.it">comune.acqualagna@emarche.it</a>
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	Avvocato Guliana Riberti - Via Vincenzo Monti, 10/a 61032 Fano (PU) Telefono 3478851811. E-mail: <a href="mailto:griberti@libero.it">griberti@libero.it</a>
INCARICATI	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente al Comune di Acqualagna
FINALITA'	I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alla concessione dell'agevolazione richiesta
MODALITA'	Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici
AMBITO COMUNICAZIONE	I dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale e comunicati alla Regione Marche
NATURA CONFERIMENTO DATI	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento SITO <a href="http://www.comune.acqualagna.ps.it">www.comune.acqualagna.ps.it</a>
SITO	<a href="http://www.comune.acqualagna.ps.it">www.comune.acqualagna.ps.it</a>
DIRITTI	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

**Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8**

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	Comune di Acqualagna
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	Contributo in favore di inquilini morosi incolpevoli
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Responsabile del Settore IV Servizi Sociali D.ssa Damiana Rebiscini
INIZIO E TERMINE DEL PROCEDIMENTO	L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della domanda; il termine del procedimento coincide con l'assegnazione in via definitiva e l'erogazione del contributo agli aventi diritto.
INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE	Decorsi i termini sopra indicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento
UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI	Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05

Acqualagna \_\_\_\_\_

Firma del Richiedente

\_\_\_\_\_